

# **COMUNE DI MUGGIA**

**(PROV. DI TRIESTE)**

## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA**

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 141 dd. 20.05.2009,  
modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 65 dd. 14.05.2013 e n. 201 dd. 17.12.2014)

## Capo I

### Organizzazione e competenze

#### ART. 1

Il Comune di Muggia è dotato di un'Avvocatura Civica, con struttura organizzativa autonoma e posta alle dirette dipendenze del Sindaco.

Le attribuzioni dell'Avvocatura Civica hanno ad oggetto lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, sia nelle cause attive che passive, nonché dell'attività di consulenza ed assistenza giuridica, limitatamente alle cause ed agli affari del Comune di Muggia.

Viene espressamente escluso lo svolgimento di attività e mansioni di carattere amministrativo e comunque tali da non comportare assistenza legale propriamente detta, ad eccezione di quelle inerenti la gestione delle risorse umane e risorse finanziarie assegnate all'Avvocatura Civica.

#### ART. 2

L'Avvocatura Civica è dotata di autonomia funzionale rispetto ad ogni altro organo, servizio e ufficio dell'Amministrazione comunale. Essa è inoltre svincolata da ogni forma di subordinazione gerarchica o di servizio nei confronti di qualsiasi altro organo, servizio o ufficio dell'Amministrazione comunale.

All'Avvocatura Civica è preposto, in qualità di avvocato coordinatore, un dipendente, in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato ed iscritto all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Trieste, ai sensi della Legge del 31.12.2012 n. 247 (recante la Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense). L'avvocato coordinatore viene nominato dal Sindaco in considerazione dell'esperienza e dell'anzianità di servizio, della complessità e diversità delle tematiche trattate nonché in relazione ai risultati conseguiti nella trattazione degli affari legali.

#### ART. 3

L'avvocato coordinatore provvede alla direzione dell'Avvocatura Civica e al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia.

Nell'esercizio delle proprie competenze l'avvocato coordinatore:

- a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, sovrintendendo alla trattazione dei relativi affari e promuovendo a tal fine l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior

rilievo, nonché la condivisione in via generale dell'impostazione della strategia difensiva;

b) distribuisce il lavoro, curando l'assegnazione agli avvocati in servizio degli affari contenziosi e consultivi e delle altre pratiche, con specifico riferimento all'esperienza e alla conoscenza possedute nelle materie trattate, nonché ai carichi di lavoro, garantendo in ogni caso la parità di trattamento;

c) esprime il parere all'organo comunale competente in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché – sentito l'avvocato al quale è stata assegnata la relativa pratica - sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi pendenti;

d) sovrintende all'organizzazione della struttura, provvedendo direttamente alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;

e) tiene i rapporti con il Sindaco, il Segretario Generale e gli organi di vertice dell'Amministrazione comunale, informandoli sull'andamento delle attività dell'Avvocatura e formulando proposte per la fornitura delle risorse e della strumentazione adeguata allo svolgimento della funzione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, l'avvocato coordinatore è sostituito, nelle funzioni attinenti all'attività legale dell'ente, dall'avvocato vicario, dallo stesso nominato.

#### ART. 4

Gli avvocati - pubblici dipendenti assegnati all'Avvocatura Civica, sono tenuti, in qualità di avvocati del Comune e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, ad adempiere il proprio ministero con dignità e con decoro, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento professionale forense. Essi sono tenuti all'osservanza dei canoni deontologici approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e dal Consiglio Nazionale Forense, segnatamente per quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.

L'avvocato coordinatore e gli altri professionisti eventualmente assegnati a tale unità organizzativa rispondono direttamente ed unicamente al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente, dell'espletamento del mandato professionale, anche se corrispondono direttamente con i Responsabili dei Servizi e degli Uffici comunali per l'acquisizione delle notizie, della documentazione e degli atti utili ai fini dell'esplicazione del mandato.

Agli avvocati pubblici dipendenti viene garantita, in considerazione delle peculiari mansioni professionali svolte, la massima flessibilità nell'osservanza dell'orario di lavoro.

#### ART. 5

La Giunta comunale può deliberare di associare al legale interno e/o ai legali interni, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare in via esclusiva il mandato ad litem ad uno o più legali del libero foro specialisti del

settore o docenti universitari – previo parere dell’Avvocatura Civica – nei casi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, ovvero nei casi che necessitino di particolare specializzazione non presente all’interno dell’Avvocatura Civica, nonché nei casi di incompatibilità. La Giunta comunale può deliberare in tal senso anche in presenza di eccessivo carico di lavoro dell’Avvocatura Civica che renda gravemente difficoltosa la regolare istruttoria della pratica.

Gli addetti all’Avvocatura Civica dovranno comunque seguire anche l’andamento delle controversie affidate a legali esterni, curando i rapporti con gli stessi.

Rientra inoltre nella facoltà dell’Amministrazione comunale la nomina, in casi di accertata necessità od opportunità, di periti di parte, esperti o consulenti tecnici, interni o esterni, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale di gestione degli affari legali.

#### ART. 6

Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, ai sensi dello Statuto comunale, e conferisce volta per volta l’apposito mandato ai legali incaricati.

Le modalità di costituzione in giudizio dell’ente sono parimenti disciplinate dalle disposizioni dello Statuto comunale.

#### ART. 7

I singoli Servizi e/o Uffici comunali sono tenuti a fornire all’Avvocatura Civica tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti e quant’altro si riveli necessario per l’adempimento dei compiti professionali, nei termini necessari alla predisposizione degli atti diretti alla costituzione in giudizio ed alla successiva gestione della controversia. Gli stessi sono anche tenuti a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le controversie e le questioni trattate dall’Avvocatura Civica.

I singoli Servizi e/o Uffici comunali forniscono – a richiesta – gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all’adempimento dei compiti dell’Avvocatura Civica.

#### ART. 8

Oltre all’attività giudiziale, l’Avvocatura Civica svolge attività di consulenza e di assistenza giuridica agli organi di governo e burocratici dell’ente.

Su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale o dei Responsabili dei singoli Servizi, l’Avvocatura Civica può essere in particolare chiamata a:

- a) predisporre pareri legali, in risposta a specifici quesiti formulati per iscritto e corredati da esauriente relazione accompagnatoria del Servizio competente;

I pareri saranno resi, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilità di un riscontro in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza. Tuttavia, su questioni che richiedano ricerche dottrinali e/o giurisprudenziali di particolare complessità e/o comunque per motivate esigenze d'ufficio, l'avvocato coordinatore dell'Avvocatura Civica potrà differire, secondo necessità, il suindicato termine.

- b) predisporre transazioni giudiziali o esprimere pareri sul testo degli atti di transazioni stragiudiziali;
- c) assistere gli uffici nella redazione di clausole di contratti o convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Servizi comunali interessati;
- d) esprimersi in merito all'adozione di comportamenti e/o provvedimenti o collaborare – per la parte strettamente giuridica – nella stesura di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti e posizioni che possano determinare l'insorgenza di una lite;
- e) recuperare giudizialmente – su richiesta dei singoli Servizi che a tale scopo dovranno fornire tutta l'adeguata documentazione - i crediti vantati dall'Amministrazione Comunale, quando ne sia motivatamente esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo.

L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura Civica rimane in ogni caso e ad ogni effetto in carico ai Servizi competenti.

L'Avvocatura Civica esprime inoltre il proprio parere in merito alla promozione, abbandono o rinuncia di giudizi.

## ART. 9

Rimangono ferme le attribuzioni del Segretario comunale, come previste dalla normativa vigente, in particolare per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Nella trattazione di determinati affari legali potranno essere instaurate forme di collaborazione diretta tra l'Avvocatura Civica e il Segretario comunale, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e delle disposizioni del presente Regolamento.

## ART. 10

In materia di esercizio del diritto di accesso trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel rispetto del segreto professionale previsto dall'ordinamento forense al fine di assicurare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione difesa ed al fine di salvaguardare l'impostazione e lo svolgimento della strategia processuale.

Sono fatti salvi i diritti di accesso dei consiglieri comunali nei limiti della normativa vigente ed in osservanza dei principi di cui al capoverso precedente.

## ART. 11

Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta, nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Ordine degli Avvocati competente, la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. L'espletamento della pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo previsto.

## ART. 12

L'Amministrazione comunale assicura all'Avvocatura Civica la fornitura della strumentazione tecnica e di studio, di personale di supporto e delle risorse necessarie all'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato al tipo e alla quantità di affari allo stesso affidati.

L'Amministrazione comunale garantisce inoltre il reperimento delle risorse per l'aggiornamento professionale obbligatorio.

## Capo II

### Compensi professionali

#### Art. 13

Agli avvocati addetti all'Avvocatura Civica sono riconosciuti i compensi professionali per tutte le controversie a qualunque titolo patrocinate, in applicazione dei principi di cui alla Legge di disciplina dell'Ordinamento Forense n. 247/2012, delle disposizioni dell'art. 9 della Legge n. 114/2014 e dei parametri stabiliti dalla normativa professionale di riferimento.

#### Art. 14

La corresponsione dei compensi professionali è dovuta in favore degli avvocati assegnati all'Avvocatura Civica per le cause definite nei singoli gradi di giudizio in modo sostanzialmente favorevole per il Comune di Muggia in relazione alle pretese di controparte. A tal fine verrà presa in considerazione l'attività di assistenza, difesa e/o rappresentanza svolta dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, compresi i giudizi cautelari, i giudizi arbitrali e i procedimenti fallimentari.

Si considerano definite in senso favorevole le cause concluse – in ogni grado del procedimento: cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - con la pronuncia di sentenze o altri provvedimenti, compresi i decreti ingiuntivi, che accolgano nella sostanza le domande del Comune di Muggia e/o rigettino quelle avversarie, con la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese giudiziali o con la compensazione delle spese tra le parti. Si considerano inoltre definite in senso favorevole le cause concluse con provvedimenti che dichiarino – in seguito all'espletamento dell'attività defensionale - l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione e/o la carenza di interesse ad agire della controparte, anche conseguenti a rinuncia, transazione, cessazione della materia del contendere e/o sopravvenuta carenza di interesse.

Nel caso di esito parzialmente favorevole l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per il Comune di Muggia.

Nessun compenso è dovuto in caso di soccombenza ovvero di pronunce sfavorevoli per il Comune di Muggia.

#### ART. 15

Per la determinazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati assegnati all'Avvocatura civica trovano applicazione i criteri di cui ai capoversi seguenti.

Per le cause definite con condanna al pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente, si fa riferimento al compenso liquidato dall'organo giudicante.

In tutti gli altri casi di accertata sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei compensi, ai sensi dell'articolo precedente del presente Regolamento, si rinvia ai valori di liquidazione esplicitati dai parametri di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 e s.m.i.. Nell'applicazione dei parametri sopra richiamati si farà riferimento alla maggiore diminuzione percentuale ivi prevista, in riguardo allo scaglione di valore della causa.

Il criterio del massimo ribasso percentuale rispetto al valore di liquidazione deve essere osservato anche nelle cause di maggiore e accertata complessità. In tal caso potrà essere tuttavia deciso dalla Giunta Comunale, su proposta dell'avvocato coordinatore, un aumento del compenso, ma comunque entro e non oltre il ribasso del 20% rispetto al valore di liquidazione di riferimento.

La ripartizione dei compensi professionali tra gli avvocati interni viene

effettuata, su proposta dell'avvocato coordinatore, secondo il seguente criterio:

- a) il 90% del compenso al legale o ai legali ai quali è stato assegnato, con formale procura alle liti, il contenzioso;
- b) il 10% all'avvocato coordinatore.

Nel caso di conferimento di incarichi congiunti la ripartizione del compenso di cui alla lettera a) avviene in parti uguali. Alla stessa si potrà derogare in considerazione delle prestazioni professionali effettivamente svolte, fino ad un massimo dell'80% in favore dell'avvocato che ha svolto l'attività prevalente.

Nessun compenso può essere erogato per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale, di consulenza e/o di assistenza giuridica.

#### ART. 16

All'esito di ogni grado di giudizio e con cadenza trimestrale l'avvocato coordinatore trasmette al Segretario Generale o, se nominato, al Direttore Generale una nota esplicativa dei compensi spettanti, con una proposta di ripartizione tra gli avvocati incaricati, anche con riferimento al rendimento individuale degli stessi e con una breve relazione in merito ai benefici conseguiti dal Comune di Muggia in conseguenza dell'attività legale espletata. Il Segretario Generale, verificata la compatibilità della proposta con le disposizioni del presente Regolamento, adotta i conseguenti atti di autorizzazione della spesa.

Ai fini del rendimento individuale dovranno essere considerati i seguenti criteri:

- a) la puntualità nell'espletamento degli adempimenti processuali, in riguardo all'osservanza dei termini e alla partecipazione alle udienze;
- b) l'adeguatezza e la tempestività delle comunicazioni e/o informazioni fornite agli organi comunali competenti in riguardo all'andamento del contenzioso.

La mancata osservanza dei parametri di cui al capoverso precedente potrà essere comunque accertata anche d'ufficio dal Sindaco e/o dal Segretario Generale e comporterà una riduzione fino al 20% del compenso professionale altrimenti dovuto.

#### ART. 17

In relazione alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi di lavoro del comparto ed in particolare all'art. 59 del CCRL 01/08/2002, si rinvia in sede di contrattazione collettiva decentrata la disciplina delle modalità di correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista per l'avvocato - coordinatore.



## Capo III

### Norma di rinvio

#### ART. 18

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione la normativa in materia di pubblico impiego, i vigenti CCRL e i Regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con la posizione professionale degli avvocati – dipendenti.

Trovano, inoltre, applicazione la Legge di disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense e la normativa professionale di riferimento, anche per le parti non espressamente richiamate dal presente Regolamento.